

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 19/05/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di quindici buoni fruttiferi postali, nove buoni della serie Q/P (nn. ***275, ***356, ***348, ***249, ***339, ***237, ***236, ***378 e ***366) e sei buoni appartenenti alla serie Q (nn. ***020 emesso il 23 settembre 1988, ***007 emesso il 31 agosto 1997, ***144 emesso il 20 aprile 1988, ***164 emesso il 2 giugno 1988, ***010 emesso il 22 luglio 1988 e ***011 emesso il 22 luglio 1988), con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quello risultante facendo applicazione delle condizioni riportate a tergo dei buoni. Deduce in particolare che: per dodici buoni di cui al ricorso il rendimento da riconoscere per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno dovrebbe essere quello originariamente stampato sul retro dei titoli, in quanto per tale periodo non risulta l'apposizione di alcun timbro modificativo; che il buono n. ***275 non reca alcun timbro modificativo; che i buoni nn. ***236 e ***237 hanno un doppio timbro che genera una ulteriore incongruenza. Pertanto, con ricorso presentato in data 6 gennaio 2020, preceduto dal reclamo, chiede "che venga riconosciuto il rendimento indicato sulla tabella prestampata sul retro dei buoni".

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che i buoni di cui è titolare la parte ricorrente appartengono a tutti gli effetti alla serie Q, istituita con il D.M.



13 giugno 1986. Deduce quindi che il rendimento è quello previsto dalla normativa applicabile, la quale prevede una percentuale crescente dall'8 % al 12 % in regime di capitalizzazione annua composta per i primi venti anni mentre per il periodo compreso tra il ventunesimo e trentesimo anno viene riconosciuto per ciascun bimestre in regime di capitalizzazione semplice un rendimento pari al 12 % annuo calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno. Precisa inoltre che in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, era necessario apporre sul titolo il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Eccepisce quindi di aver operato legittimamente e contesta che l'affidamento che si sarebbe ingenerato nel sottoscrittore in merito all'applicazione nel periodo dal 21° al 30° anno dei tassi stampigliati sul titolo non è comunque incolpevole, data la presenza dei timbri sul fronte e sul retro dei titoli e che comunque il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente ribadisce nella sostanza quanto già dedotto nel ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso, con cui si chiede il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti dalla parte ricorrente facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e secondo quanto di seguito precisato.

2. In primo luogo, prendendo in considerazione la domanda relativa ai buoni della serie Q/P, deve trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)" (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).



Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale e i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stati validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Venendo al caso di specie, per il buono n. ***275 della serie Q/P, emesso in data 26 febbraio 1987, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando materialmente i buoni delle precedenti serie occorre rilevare che l'intermediario resistente non ha diligentemente incorporato le nuove condizioni sul documento secondo quanto previsto dallo stesso D.M. 13 giugno 1986, atteso che non risulta apposto sul retro del buono in questione alcun timbro modificativo delle condizioni di rimborso. Pertanto, con riguardo a tale buono, i rendimenti da riconoscere alla parte ricorrente sono quelli originariamente stampati sul retro del buono, dovendosi ritenere che il vincolo tra emittente e sottoscrittore risulta formato secondo quanto risulta dal buono stesso.

Per quanto invece riguarda i buoni della serie Q/P nn. ***356, ***348, ***249, ***339, ***237, ***236, ***378 e ***366, tutti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, assume rilevanza la circostanza che con il timbro apposto a tergo del buono risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, deve ritenersi che per tali buoni, con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire **** per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono.

3. Per quanto invece concerne i buoni della serie Q nn. ***020 emesso il 23 settembre 1988, ***007 emesso il 31 agosto 1997, ***144 emesso il 20 aprile 1988, ***164 emesso il 2 giugno 1988, ***010 emesso il 22 luglio 1988, ***011 emesso il 22 luglio 1988, occorre precisare che con riguardo al rendimento da riconoscere per il periodo compreso tra l'emissione dei buoni ed il ventesimo anno occorre fare applicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, il quale ha modificato i rendimenti stampati a tergo del buono prevedendo che *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*. Ciò ha quindi comportato che per effetto del meccanismo di integrazione del regolamento pattizio ai sensi degli artt. 1339 e 1373 cod. civ. sono state modificate le modalità di calcolo dei rendimenti per i primi venti anni, trovando applicazione un regime di capitalizzazione composita al netto delle ritenute fiscali applicabili annualmente, con conseguente variazione dei rendimenti indicati originariamente a tergo del buono per il primo ventennio (Cass. S.U. n. 13979 del 2007 e anche Cass. S.U. n. 2963 del 2019).



Analoga conclusione deve raggiungersi con riferimento al rendimento da riconoscere per il periodo successivo al ventesimo anno, pur potendosi al riguardo rilevare che la contrapposta posizione tra le parti risulta diversamente individuabile. Secondo l'intermediario resistente, tale rendimento deve essere ricalcolato in misura pari al 12 % del rendimento effettivamente maturato al ventesimo anno, sul presupposto che le modifiche operate dal D.M. 23 giugno 1997 hanno comportato anche la rideterminazione del montante su cui calcolare il rendimento bimestrale per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno. Diversamente, secondo la parte ricorrente deve essere riconosciuto quanto indicato originariamente sul retro di ciascun titolo in quanto tale rendimento non risulta modificato dal D.M. 23 giugno 1997 che ha inciso unicamente sul rendimento dei primi venti anni, divenuto al netto delle ritenute fiscali e non più al lordo delle stesse. A tal fine occorre precisare che il riferimento fatto dall'intermediario resistente al rendimento del 12 % annuo null'altro è che la proporzione, in termini percentuali, del rendimento previsto originariamente a tergo dei buoni per i bimestri successivi al ventesimo anno che la parte ricorrente pretende oggi di ottenere ritenendo tale rendimento non modificato dal citato decreto ministeriale.

Ciò posto, gli assunti della parte ricorrente sono a parere del Collegio privi di fondamento. Occorre al riguardo premettere che seppure a favore della tesi prospettata dalla parte ricorrente sembra deporre, da un lato, il tenore letterale dei buoni, che fa riferimento ad un importo fisso destinato a maturare bimestre per bimestre, e, dall'altro lato, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, il quale ha modificato il regime di capitalizzazione degli interessi solo con riferimento ai *"primi venti anni di vita del titolo"*, a ben vedere entrambi gli argomenti non sono risolutivi.

In particolare, quanto all'argomento testuale, questo non assume portata decisiva poiché la questione di cui si discute nella presente controversia è pacificamente relativa ai rendimenti dei buoni nell'ultimo decennio della sua durata e, quindi, ha ad oggetto le modalità di calcolo di un interesse, il quale non può evidentemente che essere il risultato dell'applicazione di un tasso determinato ad un capitale altrettanto determinato. Per quanto invece riguarda il secondo argomento, si deve considerare che l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 poteva modificare il regime di capitalizzazione degli interessi con riferimento ai soli *"primi venti anni di vita del titolo"*, per il semplice motivo che nel successivo decennio di durata non era prevista alcuna capitalizzazione dei rendimenti.

Diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente, si deve ritenere che l'importo fisso di cui si discute, vale a dire quello relativo al rendimento per il periodo successivo al ventesimo anno, contiene in sé implicitamente sia il riferimento al tasso d'interesse, sia quello al capitale da utilizzare come base di calcolo. Più precisamente, si deve ritenere che tale importo fisso altro non sia che una modalità sintetica per esprimere il rendimento percentuale *"implicito"* del buono nel periodo di riferimento (cioè, il 12% all'anno non capitalizzabile) e, quindi, non sia altro che il risultato dell'equazione (altrettanto *"implicita"*) secondo la quale il rendimento bimestrale per il periodo successivo al ventesimo anno è parametrato al capitale effettivamente maturato al termine del ventesimo anno. Ne consegue che l'accordo contrattuale che si è formato tra il sottoscrittore e l'intermediario resistente ha avuto come oggetto effettivo (ancorché inespresso), da un lato, il rendimento percentuale di cui si detto e, dall'altro, la circostanza che tale rendimento percentuale dovesse essere applicato al capitale risultante al termine del ventesimo anno di durata del buono.

Quanto detto induce quindi a ritenere che la parte ricorrente non ha titolo per pretendere l'importo fisso originariamente riportato sul retro di ciascun buono, dato che tale importo deve essere ricalcolato sulla base delle norme emanate successivamente all'emissione dei titoli, le quali – come si è detto – hanno integrato automaticamente l'accordo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuale a norma dell'art. 1339 c.c. In tal senso, può utilmente essere richiamato quanto affermato recentemente dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, laddove si è chiarito che *“può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale”* (cfr. ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Pertanto, in ragione di quanto dinnanzi detto, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere per il periodo successivo al ventesimo anno il rendimento espresso in valore assoluto risultante a tergo dei buoni della serie Q (nn. ***020 emesso il 23 settembre 1988, ***007 emesso il 31 agosto 1997, ***144 emesso il 20 aprile 1988, ***164 emesso il 2 giugno 1988, ***010 emesso il 22 luglio 1988, ***011 emesso il 22 luglio 1988), non può essere accolta in quanto la variazione del rendimento dei buoni in questione ad opera del D.M. 23 giugno 1997 non ha riguardato unicamente i primi vent'anni, ma ha altresì comportato la rideterminazione del rendimento bimestrale per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno che deve essere calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno, non potendosi invece fare riferimento alle indicazioni originariamente riportate sul retro di ciascun buono.

4. Riassuntivamente, il ricorso deve essere accolto parzialmente, disponendo che l'intermediario resistente applichi le seguenti condizioni di rimborso: per il buono n. ***275 della serie Q/P emesso in data 26 febbraio 1987 facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; per i buoni della serie Q/P nn. ***356, ***348, ***249, ***339, ***237, ***236, ***378 e ***366 facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Non accoglie invece il ricorso con riguardo ai buoni serie Q nn. ***020 emesso il 23 settembre 1988, ***007 emesso il 31 agosto 1997, *** 144 emesso il 20 aprile 1988, ***164 emesso il 2 giugno 1988, ***010 emesso il 22 luglio 1988 e ***011 emesso il 22 luglio 1988.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA